

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO E DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Aprile 2014

Unione europea, ambiente.

Corte di giustizia dell'Unione europea, seconda sezione, sent. 3 aprile 2014, nella causa C 301/12

Gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a proporre alla Commissione europea il declassamento di un sito iscritto nell'elenco dei siti di importanza comunitaria, qualora sia stata ad esse presentata, da parte del proprietario di un terreno incluso in tale sito, un'istanza che adduce il degrado ambientale di quest'ultimo, purché tale istanza sia motivata dalla circostanza che, malgrado il rispetto delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, di detta direttiva, come modificata, il sito in questione non può definitivamente più contribuire alla conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e della flora selvatiche o alla costituzione della rete Natura 2000.

Gli articoli 4, paragrafo 1, 9 e 11 della direttiva 92/43, come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che attribuisca la competenza a proporre l'adattamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria soltanto agli enti locali territoriali, e non anche – quanto meno in via sostitutiva in caso di inerzia di tali enti – allo Stato, purché detta attribuzione delle competenze garantisca l'applicazione corretta delle prescrizioni della citata direttiva.

[Link al testo della sentenza](#)

Unione europea, servizi pubblici, trasporto passeggeri.

Corte di giustizia dell'Unione europea, quinta sezione, sent. 3 aprile 2014, nelle cause riunite da C 516/12 a C 518/12

Gli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel

settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, devono essere interpretati nel senso che, quanto agli obblighi di servizio pubblico venuti in essere precedentemente all'entrata in vigore di detto regolamento, il sorgere di un diritto alla compensazione per gli oneri derivanti dall'adempimento di tali obblighi è subordinato alla presentazione di una domanda di soppressione degli obblighi stessi da parte dell'azienda interessata nonché alla decisione di mantenimento o di soppressione a termine di detti obblighi da parte delle autorità competenti. Per contro, quanto agli obblighi di servizio pubblico venuti in essere successivamente a tale data, il sorgere di un tale diritto alla compensazione non è subordinato a queste stesse condizioni.

[Link al testo della sentenza](#)

Unione europea, diritto di autore, diritto di copia privata.

Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, 10 aprile 2014, nella causa C-435/12

Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale.

La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev'essere interpretata nel senso che non è applicabile ad un procedimento, come quello principale, in cui i debitori dell'equo compenso chiedono al giudice del rinvio di statuire contro l'organizzazione incaricata della riscossione e della ripartizione di tale compenso tra i titolari dei diritti d'autore, che si oppone a tale domanda.

[Link al testo della sentenza](#)

L'importo del prelievo dovuto per la realizzazione di copie private di un'opera protetta non può tener conto delle riproduzioni illegali

La direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore (Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione) consente agli Stati membri di prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi, di modo che possano essere realizzate copie per uso privato («eccezione per copia privata»). Essa prevede inoltre che gli Stati membri che optino per l'introduzione, nel loro ordinamento interno, di siffatta eccezione sono tenuti a prevedere la corresponsione di un «equo compenso» a favore dei titolari dei diritti d'autore, al fine di indennizzarli adeguatamente per l'utilizzo delle loro opere o di altri materiali protetti.

L'ACI Adam e a. sono importatori e/o fabbricanti di supporti informatici vergini, come CD e CD-ROM registrabili. Ai sensi della normativa olandese, tali società devono versare il prelievo per copia privata ad una fondazione, la Stichting de ThuisKopie. L'importo di tale prelievo è stabilito da un'altra fondazione, la «SONT».

L'ACI Adam e a. ritengono che, al momento della fissazione dell'importo del prelievo, la SONT non avrebbe dovuto tener conto del pregiudizio eventualmente derivante ai titolari di diritti d'autore a causa delle copie effettuate a partire da una fonte illegale.

In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione dei Paesi Bassi) ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia.

Nella sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che, se gli Stati membri disponessero della facoltà di adottare una normativa che consenta, tra l'altro, la realizzazione di copie private a partire da una fonte illegale, ne risulterebbe, con ogni evidenza, un pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno.

Allo stesso modo, la diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti d'autore e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.

Pertanto la Corte statuisce che non può essere tollerata una normativa nazionale che non distingua in alcun modo tra le copie private realizzate a partire da fonti legali e quelle realizzate a partire da fonti contraffatte o riprodotte abusivamente.

Infatti, da un lato, ammettere che siffatte riproduzioni possano essere realizzate a partire da una fonte illegale incoraggerebbe la circolazione delle opere contraffatte o riprodotte abusivamente, diminuendo così necessariamente il volume delle vendite o delle altre transazioni legali relative alle opere protette, di modo che sarebbe pregiudicata la normale utilizzazione delle medesime. D'altra parte, l'applicazione di una siffatta normativa nazionale può comportare un pregiudizio ingiustificato per i titolari di diritti d'autore.

Peraltro la Corte ricorda che spetta allo Stato membro che ha autorizzato la realizzazione di copie private garantirne la corretta applicazione e limitare gli atti non autorizzati dai titolari di diritti.

Orbene, una normativa nazionale che non fa distinzione tra le copie private legali e quelle illegali non garantisce una corretta applicazione dell'eccezione per copia privata. Il fatto che non esista alcuna misura tecnologica applicabile per contrastare la realizzazione di copie private illegali non rimette in discussione tale constatazione.

Inoltre il sistema di prelievo deve mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori (in quanto beneficiari dell'equo compenso) e quelli degli utenti dei materiali protetti.

Orbene, un sistema di prelievo per copia privata che non fa distinzione, per quanto attiene al calcolo dell'equo compenso dovuto ai suoi beneficiari, a seconda del carattere legale o illegale della fonte a partire dalla quale una copia privata è stata realizzata non rispetta tale giusto equilibrio.

In un siffatto sistema, il pregiudizio causato, e quindi l'importo dell'equo compenso dovuto ai beneficiari, sarebbe infatti calcolato, secondo la Corte, in base al criterio del pregiudizio causato agli autori tanto da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte legale, quanto da riproduzioni realizzate a partire da una fonte illegale. L'importo così calcolato si ripercuoterebbe quindi sul prezzo che gli utenti di materiali protetti pagano nel momento in cui vengono loro messi a disposizione apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione che consentono la realizzazione di copie private.

In tal modo, tutti gli utenti sarebbero indirettamente penalizzati, dato che contribuirebbero necessariamente al compenso per il pregiudizio causato da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte illegale. Di conseguenza, gli utenti sarebbero indotti a farsi carico di un costo supplementare non trascurabile per poter realizzare copie private.

I precedenti:

La Corte di giustizia, sez. III sez. 21 ottobre 2010, Padawan ha chiarito che gli Stati restano liberi di optare o meno per la introduzione di un'eccezione per copia privata, però una volta che essi l'abbiamo fatto, essi devono disciplinarlo in modo armonizzato e coerente con la disciplina comunitaria. La nozione di equo compenso di cui all'art. 5 comma 2 lett. b) della direttiva 2001/29 costituisce infatti, "una nozione autonoma del diritto dell'Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri che hanno introdotto l'eccezione per copia privata."

Tuttavia, la forma, la modalità di finanziamento e di prelievo nonché l'entità di tale compenso è rimessa – come ha affermato sempre la sentenza sopraccitata – alla discrezionalità ai singoli Stati membri, nel rispetto dei parametri posti dal legislatore comunitario (nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario ivi compreso l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che sancisce solennemente la protezione della proprietà intellettuale).

A questo proposito occorre richiamare il 35° considerando della direttiva il quale prevede: “In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.”

Va inoltre tenuto in conto il 38° considerando, secondo il quale: “Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. (...)”

La sentenza in parola, nell'interpretare tale normativa comunitaria, ha quindi affermato che:

- “l'equo compenso deve essere necessariamente calcolato sulla base del criterio del pregiudizio causato agli autori per effetto dell'introduzione dell'eccezione per copia privata (secondo i Considerando da 35 a 38 il compenso deve “indennizzare adeguatamente” gli autori per l'uso delle loro opere protette effettuato senza autorizzazione);
- “la realizzazione della copia privata da parte di una persona fisica che agisce a titolo privato deve essere considerata come atto idoneo ad arrecare un pregiudizio per il titolare del diritto di autore;”
- il compenso dovrebbe essere pagato da chi arreca il danno, e cioè dal soggetto che realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un'opera protetta senza chiedere l'autorizzazione;
- ciò nonostante, le difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati e per obbligarli ad indennizzare i titolari del diritto per il pregiudizio loro arrecato nonché tenuto conto del fatto che il pregiudizio che può derivare da ogni utilizzazione privata, singolarmente considerata, può risultare minimo, consentono agli Stati membri di istituire un prelievo per copia privata a carico di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione e che – di diritto o di fatto – mettono tali apparecchiature a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono un servizio di riproduzione; secondo la Corte, infatti, la messa a disposizione degli utenti privati di apparecchiature idonee alla riproduzione costituisce la premessa di fatto affinché le persone fisiche possano ottenere copie private; i debitori del finanziamento, d'altro canto, potranno ripercuotere il costo del prelievo sugli utenti privati, perseguendosi in questo modo ugualmente il “giusto equilibrio tra gli interessi degli autori e quelli degli utenti degli oggetti protetti”;

- il sistema di finanziamento dell'equo compenso così strutturato si fonda unicamente sul presupposto che le apparecchiature, i dispositivi ed i supporti di riproduzione siano idonei ad essere utilizzati per la realizzazione di copie private potendo, quindi, causare un pregiudizio all'autore dell'opera protetta;

- non è invece necessario accertare che esse abbiano effettivamente realizzato delle copie private e quindi in concreto arrecato il pregiudizio, essendo sufficiente la loro potenzialità di riproduzione, potendo presumersi che le persone fisiche, disponendo di apparecchi idonei alla riproduzione, "ne usufruiscano integralmente, sfruttando tutte le funzioni associate alle apparecchiature e quindi arrecando un pregiudizio agli autori;"

- "la semplice capacità di tali apparecchiature e di tali dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l'applicazione del prelievo per copie private" (il 35° Considerando della direttiva menziona, infatti, come criterio utile alla determinazione dell'equo compenso, quello del "pregiudizio eventuale", che ricorre nella semplice messa a disposizione della persona fisica di apparecchiature idonee alla riproduzione per scopi privati;

- il compenso spetta per gli apparecchi, i dispositivi o i supporti messi a disposizione dei soli utenti privati e destinati ad un uso personale e non professionale.

Della questione si è occupata anche la giurisprudenza italiana.
v. ex multis Tar Lazio, II quater, 2159, 2 marzo 2012.